



Il Presidente

...*omissis*...

Fascicolo ANAC n. 2114/2025

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'attuazione delle misure generali di prevenzione dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale della Provincia di ...*omissis*... e del divieto di pantouflage (prot. n. 56000 del 9 aprile 2025).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 56000 del 9 aprile 2025 - avente ad oggetto l'espletamento dei controlli sul rispetto delle misure dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e del divieto di pantouflage – si rappresenta quanto segue.

L'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 vieta al personale in servizio di assumere incarichi extra-istituzionali senza previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. Il successivo comma 16-ter, poi, contempla un secondo divieto rivolto al personale cessato dal servizio, precludendo l'assunzione nel triennio successivo alla conclusione del rapporto di pubblico impiego di incarichi presso enti di diritto privato nei confronti dei quali abbia esercitato (o concorso ad esercitare) poteri autoritativi o negoziali nei tre anni antecedenti alla cessazione. In riferimento all'autorizzazione degli incarichi non rientranti nei doveri d'ufficio, l'Autorità con PNA 2019 ha indicato alcuni elementi minimi da inserire nella programmazione della misura. In primo luogo, l'amministrazione deve dotarsi di apposito regolamento interno in cui vengano specificati gli incarichi vietati nonché i criteri per il rilascio dell'autorizzazione. Nel medesimo regolamento o in altro atto separato, poi, deve essere formalizzata la procedura di autorizzazione, eventualmente diversificata in base all'oggetto dell'incarico, e promosse quelle attività che, sebbene svolte all'esterno, impattino positivamente sulle funzioni d'ufficio accrescendone l'efficacia e l'efficienza.

La strutturazione dei divieti *post-employment* (cd. *pantouflage*) nei PTPC, invece, sono stati oggetto di approfondimento da parte di A.N.AC. nei PNA 2019 e 2022. Più specificamente, il PNA 2019 ha indicato, a titolo esemplificativo, le seguenti possibili fasi di attuazione della misura:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio



o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;

- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto;
- segnalazione delle violazioni rilevate dal RPCT ai vertici dell'amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente pubblico.

In seguito, il PNA 2022 è tornato sulla materia, chiarendo che *"Tutte le amministrazioni pubbliche sono pertanto tenute a prevedere nei propri PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO adeguati strumenti e modalità per assicurare il rispetto di tale istituto anche attraverso un'attività di verifica. [...] all'interno dell'amministrazione, si ritiene che tali verifiche possano essere svolte dal RPCT, con il necessario supporto degli uffici competenti all'interno dell'amministrazione, [...], alla luce dei compiti allo stesso attribuiti dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013"* (cfr. Parte generale, paragrafo 2.2). Con l'occasione l'Autorità ha declinato un modello operativo di riferimento per gli enti chiamati ad effettuare i controlli, prevedendo che:

- il RPCT provveda alle verifiche anche *"attraverso attività volte ad acquisire informazioni utili in merito al rispetto del divieto di pantouflage"*;
- il RPCT può avvalersi del supporto di altri uffici - ad esempio l'ufficio del personale o l'ufficio gare e contratti - che rivestano competenze funzionali allo svolgimento dei controlli;
- il RPCT può assolvere ad un ruolo consultivo interno, ove richiesto dal singolo dipendente che manifesti dubbi o perplessità in ordine alla configurabilità del divieto.

Le verifiche in materia di *pantouflage* si fondano sulle dichiarazioni con cui i dipendenti, all'atto della cessazione dal servizio, si impegnano a rispettare il divieto posto dal legislatore. Esse interesseranno:

- a) i soggetti che hanno omissso il rilascio della dichiarazione;
- b) coloro rispetto ai quali siano pervenute segnalazioni al RPCT circa la presunta violazione del divieto di *pantouflage*;
- c) un campione predeterminato di ex dipendenti.

In concreto si richiede al RPCT di interrogare ogni banca dati disponibile, dalla quale possa emergere l'assunzione di incarichi o cariche da parte del personale cessato dal servizio.

L'Autorità, negli atti di regolazione richiamati, non ha individuato una specifica banca dati utilizzabile per l'espletamento dei controlli volti ad accertare il conferimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti o la violazione del divieto di *pantouflage*. In tal senso, si ritiene che l'acquisizione di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate possa costituire una valida soluzione ai fini dell'identificazione di incarichi retribuiti, fermo restando che spetta all'ente



detentore del dato stabilire le modalità ritenute più idonee all'ostensione.

Ciò posto, in un'ottica collaborativa si forniscono alcuni suggerimenti per la corretta programmazione ed attuazione delle misure.

In merito ai sistemi "Siatel" e "Punto Fisco", occorre osservare che l'utilizzo degli applicativi risulta di norma regolamentato da apposita convenzione, stipulata tra l'Agenzia delle Entrate l'ente eventualmente interessato (nel caso di specie la Provincia di ...*omissis*...). Orbene, in considerazione di quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati personali, sarebbe indispensabile inserire nell'accordo un riferimento puntuale all'utilizzo delle informazioni acquisite per il monitoraggio delle misure di prevenzione (cfr. [provvedimento del 18 settembre 2008](#), paragrafo 1). Ed infatti, i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi sono dati personali che soggiacciono alla rigorosa disciplina prevista dall'ordinamento in tema di *privacy*. Occorre, dunque, che l'Agenzia, affinché acconsenta alla stipula delle convenzioni, conosca le finalità con cui saranno trattati i dati acquisiti dall'ente per mezzo dell'interrogazione del sistema informatico, onde poter valutare la sussistenza di un'idonea base giuridica e garantire, così, la legittimità del trattamento.

Qualora la Provincia abbia stipulato (o pervenga in futuro alla stipula) di una convenzione per l'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria nei termini anzidetti, si ritiene necessario procedere ad una riprogrammazione della misura. In particolare, occorrerà specificare che i dati vengono acquisiti mediante consultazione dei sistemi "Siatel" e "Punto Fisco", indicando come responsabile della fase il dirigente titolare delle credenziali di accesso, ancorché eventualmente non coincidente con il RPCT. In quest'ultimo caso si raccomanda che la trasmissione delle informazioni al RPCT avvenga nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione, affinché i dati raccolti per l'espletamento delle verifiche nell'ambito della prevenzione della corruzione siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Ad ogni buon fine, per ulteriori e più puntuali indicazioni in ordine al corretto trattamento dei dati personali acquisiti mediante i sistemi "Siatel" e "Punto Fisco" si invita a proporre istanza di parere al Garante per la Protezione dei dati personali, avente una specifica competenza in materia.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 giugno 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente